

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHSGESCHICHTE. ROMANISTISCHE ABTEILUNG, B. 46 (1926).

p. 1 e segg. O. LENEL, *Die Passivlegimation bei der hereditatis petitio*. L'*hereditatis petitio* poteva sperimentarsi non soltanto contro il *pro herede possidens* (che crede d'essere erede) e il *pro possessore possidens* (che sa di non essere erede), ma anche contro chi possedesse cose ereditarie per titoli particolari. Il possessore (p. h. o. p. p.) di cose ereditarie, che confessasse di esser tale e accettasse la h. p. (e se non l'accettava subiva l'interdetto *quam hereditatem*), se perdeva la lite, doveva restituire tutte le cose ereditarie da lui possedute. Chi possedeva in base a un titolo particolare poteva anche non accettare l. h. p. (e l'interdetto q. h. era contro di lui inefficace) e bisognava perciò intentare contro di lui la *reivindicatio*, la quale importava un più gravoso onere di prova per l'altro. Se il convenuto non accettava neanche la *reivindicatio* (o non dichiarava in *iure* che egli era possessore in base a titoli particolari), l'attore poteva chiedere l'interdetto *quam fundum* o altrimenti essere immesso in possesso delle cose controverse. In diritto giustiniano se qualcuno rifiutava di accettare l' h. p., l'attore era ammesso a provare la sua pretesa e otteneva anche *manu militari* l'esecuzione della condanna.

p. 19-31. E. GRUPE, *Juristische Analekten aus den Briefen des G. Sollius Apollinaris Sidonius* (tra le altre, IV, 24). Un tale aveva contratto un debito, con interesse del 12 %; dopo 8 anni le *usurae* non pagate hanno raddoppiata la sorte e il creditore ha incominciato gli atti esecutivi. S., su preghiera del debitore, parte per ottenere dilazione dal creditore, che è vescovo, e questi dichiara a S. di non richiedere altro *quam mei officii ratio permittit*, cioè rimette al debitore le *usurae*, secondo i precetti dell'Evangelo e dei concili di Alles (314) e di Nicea, (515) e dice che glielo avrebbe rimesso anche se non fosse stato un ecclesiastico.

pp. 68-83. RAFAEL TAUBENSCHLAG, *Das attische Recht in der Komödie Menanders "Epileptones"* „

L'autore illustra dottamente e acutamente, con larghi riferimenti al diritto dei papiri e al diritto romano, gli spunti giuridici di diritto attico che si incontrano in abbondanza in tutto lo svolgersi della commedia, spunti che si possono raggruppare, come ha del resto fatto egregiamente il Taubenschlag, in sei sezioni: I. *Schiavitù e manumissione*. II. *Posizione giuridica degli esposti*. III. *Divorzio*. IV. *Scoperta e comunione di un oggetto*. V. *Funzione di un anello come "enéchyron"* „ VI. *Giudizio d'arbitro tra due schiavi*.

p. 83-89 - *Romanistische Studien*. G. BESELER (tra gli altri), *Corpus, fiscus, arca, deus*. Il corpus differisce dalla societas perchè il primo può mutare i suoi membri, la seconda no. Nè l'uno nè l'altra erano persone giuridiche (purchè avessero scopi leciti), nè avevano bisogno di riconoscimento. Ritiene, come concezione dogmatica, che uniche titolari dei loro diritti patrimoniali possano considerarsi soltanto quelle persone giuridiche che hanno per loro unico organo la totalità dei loro membri: il che è una conseguenza della constatazione che ogni patrimonio può avere più soggetti. I romani conobbero le fondazioni solo quando cominciò ad affermarsi il cristianesimo: prima di allora ammisero soltanto la figura del patrimonio destinato a un certo scopo, titolare del quale è un finto soggetto.

p. 89-104. *Urteilbare Obligationen* (a proposito di GUARNERI CITATI, *Studi sulle obbligazioni individuali*). Crede che la dottrina della trasmissibilità ereditaria di rapporti giuridici sottoposti a condizione sia classica. Esamina poi vari casi in cui i crediti (o debiti) del defunto si dividono *ipso iure* tra gli eredi, e altri in cui non si dividono e cioè: 1. Nelle stipulazioni penali di garanzia, solo quell'erede dello stipulante che ha sofferto dolo avrà un'azione in *id quanti us intererit*. 2. Nelle stipulazioni di servitù ogni erede dello stipulante potrà intentare l'azione per far costituire la servitù ed ottenere una condanna relativa al danno da lui subito; ogni erede del promittente è obbligato per intero, ma la sua condanna libera i coeredi. 3. Nelle stipulazioni del tipo *neque per te neque per heredem fieri, quominus michi hereditique meo...*, se un erede dello stipulante è ostacolato, egli solo avrà l'azione e per tutto l'interesse; ogni erede del promittente è obbligato per l'intero e la condanna di uno non libera gli altri. 4. L'erede di un depositario infedele è obbligato in forza della sua qualità di erede; se vi sono più eredi ognuno è obbligato per l'azione da lui (coerede) commessa.

p. 138-43. *Prozessprocurator*. Ritiene post-classica la figura del procuratore *pro cognitore habetur* e non classica l'*exceptio procuratoria*, giacchè il *procurator* doveva *cavere rotam rem dominum habiturum*.

p. 144. F. EBRARD, *Beamtenpflicht und Sorgfaltspflicht im Ausdruck dare operam*. Richiamandosi frequentemente a studi recenti sull'argomento, l'A. esamina le espressioni *dare operam* e *curare*. Egli ritiene che la prima in senso (più o meno classico) di dolo malo non sia classica, ed avrebbe acquistato questo significato soltanto quando cominciò ad ammettersi una valutazione subbiettiva della responsabilità. In dir. pubblico s'incontra in origine solo la parola « cura » a proposito di atti dei magistrati i quali danno efficacia ad altri rapporti giuridici: nel principato nasce l'espressione *dare operam* che a poco a poco diviene un'equivalente di *diligentia*.

pp. 169-180. EGON WEISS, *Zum Rechtshilfevertrag aus Stymphalos*.

È una nuova illustrazione relativa all'importante e noto frammento epigrafico di Stymphalos in Arcadia, anteriore al 234 a. Cr., contenente una parte di un contratto tra la città di Stymphalos e un'altra ignota città greca, riguardante l'esecuzione e la testimonianza. L'ultima edizione del testo frammentario di questa importante iscrizione è stata data dallo Hiller von Gaertringen in I. G., V°, 2, 357, (vedi la magnifica riproduzione fototipica della nostra iscrizione a tavola I dello stesso vol. V, 2, delle I. G.); ed è su questa edizione che si basa il lavoro del Weiss.

PP. 490-304. PAUL KOSCHAKER, *Zu den griechischen Rechtsurkunden aus Dura in Mesopotamien*.

È un rapporto assai accurato e particolareggiato della scoperta, delle illustrazioni che finora sono state pubblicate delle ormai notissime pergamene greche di Dura Europos (od. el sâlihejah) sull'Eufrate, scoperte in una campagna di scavo eseguita da una spedizione archeologica francese sotto la direzione di Franz Cumont nel Novembre 1922 e Ottobre-Novembre 1923. Queste preziose pergamene sono assai importanti, come è noto, per quello che riguarda il diritto ereditario.

E' da notare però, nei riguardi del rapporto del Koschaker, che in esso, nonostante la più rigorosa completezza, non è ricordato affatto l'importante contributo che delle scoperte archeologiche di Dura ha dato, anteriormente allo scritto del Koschaker, il

Calderini, col saggio intitolato: *Le recenti scoperte di Dura sull'Eufrate e il loro interesse religioso*, in *Saggi e studi di antichità*, cap. IX, pp. 284-301, in *Pubbl. dell' Univ. Cattolica del S. Cuore*, Ser. V, vol. VI.

BOLLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO. vol 34 (1926), fascicoli 5-6.

p. 225-94. E. BETTI, *Problemi e criterii metodici di un manuale di istituzioni romane (a proposito di un libro recente)*. Lunghissima recensione al manuale del prof. Aranzio Ruiz; il B. esamina il problema del metodo, e concorda coll'A. nel ritenere che bisogna studiare il dir. romano con criteri moderni, cioè ripensare le costruzioni romane con idee moderne. Esamina varie questioni dogmatiche; tra le altre la funzione e lo scopo della manifestazione della volontà in rapporto all'esistenza del negozio giuridico; ritiene poi insufficiente la definizione del diritto soggettivo quale facoltà di esigere una condotta altrui, si occupa infine di altre questioni più, particolari, quali la spiegazione della realtà della servitù, se l'usucapione sia modo d'acquisto originario o derivativo e, in ultimo, degli effetti della compra-vendita in diritto romano.

s. SOLAZZI, *Il divorzio della liberta*. In dir. classico la liberta poteva divorziare contro la volontà del patrono (ma non le era permesso contrarre nuove nozze): di conseguenza, in caso di divorzio, le donazioni reciproche non convalescevano; solo in epoca post-classica è vietato il divorzio della liberta *invito patrono*: in epoca giustiniana si ritorna al principio classico, ma il divieto delle nozze in questo caso è solo una conseguenza dell'indirizzo della legislazione bizantina in tema di matrimoni. Il divorzio senza forme forse aveva solo l'efficacia di escludere l'adulterio, non quella di sciogliere il matrimonio.

F. BETTI, *Ernst Zitelmann*. Dà notizia di alcuni lavori romani-stici dello Zitelmann ed espone le idee dello Zitelmann circa il valore del dir. romano. Egli pensava che il dir. romano servisse non tanto a dare ai giovani una conoscenza dei presupposti storici degli istituti, quanto, e principalmente, ad abituarli a pensare giuridicamente, e che un'esegesi dei casi pratici trattati dai giureconsulti romani sarebbe giovato molto più che una discussione su articoli di legge.

M. LAURIA e V. CAPOCCI

LUIGI LUZZATTI

Mentre ci uniamo, con animo profondamente commosso, all'universale compianto per la morte di Luigi Luzzatti, sentiamo il dovere di riparare ad una lacuna riscontrata nel ricordo della di Lui vita operosa e saggia di statista, di scienziato e di maestro, rammentando che Egli nel 1863 fu dichiarato vincitore della cattedra di Filosofia del diritto presso la nostra facoltà di giurisprudenza.

A questo suo momento Universitario, il grande Scomparso accennava, in tono di simpatica compiacenza, parlando col nostro rettore in una non lontana visita alla nostra città.

Col dire, ad un tempo colorito e bonario, che gli era consueto, il sereno vegliardo rievocava l'ormai antica vittoria in uno dei primi cimenti accademici, quasi deplorando che la chiamata in altra sede gli avesse impedito di svolgere anche qui la sua nobile attività di insegnante. (1)

Quando Egli ci aprese la notizia che riportiamo fummo dolenti pur noi di non avere avuto fra i vecchi colleghi, un tant'uomo, ed ora che la sorte comune è scesa sul dolce capo patriarcale, ci inchiniamo reverenti alla sua memoria, come se la di Lui voce avesse echeggiato fra le nostre aule, diffonditrice di sapere e di bontà, colla passione e col ritmo ben noti al Parlamento, agli Ate nei, ai Consessi che si onorarono di averlo rappresentante, docente, consigliere e negoziatore.

A. Z.

(1) Nella relazione del rettore (Prof. Canzio Ricci) per l'inaugurazione dell'anno accademico 1925-26 (Annuario pag. 25), si ricorda questa visita, nei seguenti termini:

« In una visita gradita di cui ci onorò nell'agosto u. s. il venerando uomo, ministro di stato, S. E. l'onorevole Luigi Luzzatti, accompagnato da persone di governo dell'amica e vicina repubblica di S. Marino. Egli ebbe a lasciarci scritto, in una dedica gentile, che l'Università è pari ad una « Istituzione la quale, come la scienza, ringiovanisce con gli anni ».

PUBBLICAZIONI RICEVUTE

GIULIO PAOLI, *Principi di diritto penale - Vol. primo: Parte proemiale; vol. II: Parte generale.* (Saggio) - Padova, Casa edit. Milani, 1926.

PIERO MARSICH, *L'esecuzione penale* (Saggio introduttivo), Padova, Casa edit. Milani, 1927.

ANNALI DELL'UNIVERSITÀ DI CAMERINO, Vol. I (Sezione giuridica). Roma, Anon. romana editoriale, 1926.

GENNARO MARCIANO, *Il titolo X del codice penale.* Con note di Enrico Altavilla. Napoli, Morano, 1921, vol. 2.

N. B. — Siamo costretti a rinviare al prossimo numero, per mancanza di spazio, la recensione del prof. P. D'Ambrosio su « *La politica de Machiavelli* » di F. Ercole.

LUIGI RENZETTI, *Direttore responsabile.*

Urbino, 1927, Tip. M. Arduini.